


COPIA

del 8 GEN. 2013
el 23 GEN. 2013



Deliberazione n. 302

del 31/12/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero disabili psichici – Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale

“CO.PRO.S.” con sede legale in Caltagirone .

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di Dicembre
alle ore 17.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	x		Assessore
4	CATALANO	Saverio Lucio	x		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott.ssa Mara ZINGALE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 1° Settore Servizi Sociali del Comune, avente per oggetto: "Servizio ricovero disabili psichici – Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "CO.PRO.S." con sede legale in Caltagirone .

VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 53 1° comma della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91, modificata con la L.R. 30/2000;

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-Di approvare la proposta del Dirigente del 1° Settore Servizi Sociali avente per oggetto: "Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "CO.PRO.S." con sede legale in Caltagirone .

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio ricovero disabili psichici - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "CO.PRO.S." con sede legale in Caltagirone .

IL DIRIGENTE
del 1° Settore/Uffici Sociali

PREMESSO:

- che presso la Coop. Sociale CO.PRO.S. con sede in Piazza Armerina, regolarmente iscritta al n. 2969 dell'apposito Albo regionale di cui all'art. 26 della l.r.22/1986, quale Ente gestore di Comunità alloggio per disabili, con D. n.2805 del 14/12/2009, si trova ricoverato il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ⁰²¹⁵²⁶⁵, sulla base di apposite relazioni redatte a cura del Centro di Salute Mentale del distretto sanitario di Nicosia A.S.P. N. 4 di Enna, nelle quali si fa riferimento anche ai rischi per la pubblica e privata incolumità, a cui si potrebbe andare incontro a causa delle turbe comportamentali del suddetto soggetto;

- che con delib. G.M. n. 249 del 13/10/2010, veniva approvato lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. suddetta per il periodo 1/1/2011 - 31/12/12;

- che in data 14/2/2011 si è provveduto alla stipula della convenzione e registrata a Caltagirone il 16/2/2011 al n. 307 S. 3;

Dato atto che la suddetta Coop. Sociale, ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi,

Ritenuto dover procedere al rinnovo della convenzione, per il periodo dall'1/1/13 al 31/8/13;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto doverlo approvare;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Coop. Sociale " CO.PRO.S." per disabili con sede legale in Caltagirone Viale Europa , 10 sc B , e sede operativa in Piazza Armerina Via A. Brunaccini, 17, per n. 1 disabile, composto da n. 21 articoli, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la superiore convenzione, avrà la durata dall'1/1/13 al 31/8/13.

Di impegnare la somma complessiva di € 17.310,29 (incluso di aumento Istat presunto del 2,7%), sufficiente per il periodo dall'1/1/13 al 31/8/13, al T. 1 F. 10 S. 4 l. 3 corrispondente al Cap. 1419/1 del bilancio pluriennale 2013.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Mancuso



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

**OGGETTO: CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI PSICHICI.**

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in Nicosia

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti " ENTE LOCALE " per la quale interviene il dott. _____ nato a _____, Dirigente Inc.to in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo – C.F.: 81002210862 – P. I. 00100280866;

da una parte e dall'altra

il Sig. _____ nato a _____ il _____, quale legale rappresentante della Cooperativa Sociale CO.PRO.S con sede legale in Caltagirone viale Europa, 10 sc B C.F. - P. IVA 02901360871, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di Disabili Psicici c/o la Comunità Alloggio sita in Piazza Armerina via A. Brunaccini, 17, per una ricettività di n. 10 unità, iscritta al n. 2969 dell'albo regionale ex art. 26, legge reg.le n.22/86, giusto provvedimento del competente assessorato regionale enti locali decreto n. 2805 del 14/12/2009.

PREMESSO

- CHE l'amministrazione Comunale di Nicosia in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

-CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti, riservandosi però di agire nei confronti dell'A.S.L. n° 4 di Enna, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui alla sentenza di Cassazione del 20.11.1996.

-CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con ente del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

-CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della L.R. 22/86, nella legge n.142/90, capo VIII e nella legge regionale n.48/91, art.1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra A.C. e l'ente prescelto;

-CHE il predetto Ente, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione : locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Coop. " CO.PRO.S " con sede legale in Caltagirone Viale Europa, è autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili Psichici c/o per la gestione della Comunità alloggio " sita in Piazza Armerina Via A. Brunaccini, 17.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale. In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del

Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di Intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipé del D.S.M. e il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove è possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire semestralmente: all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
 - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipè del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna, inoltre, a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed

assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'Ente, inoltre, garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dell'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente non compresa tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso per le spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono essere tuttavia impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro famigliari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C. C. L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.498,12, per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 19,96, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare la situazione reddituale del ricoverato e di provvedere eventualmente alla rideterminazione della quota a carico del Comune.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con

l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Art.14

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art.15

Durata della convenzione

La presente convenzione verrà rinnovata per il periodo a decorrere dall'1/1/13 al 31/8/13.

E' escluso il rinnovo tacito.

La presente convenzione sarà risolta di diritto prima della scadenza fissata nel caso in cui l'ospite ricoverato venga dimesso.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

Art.16

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.17

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dal Presidente del Tribunale di Nicosia tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M. designato pure dal Presidente del Tribunale di Nicosia.

Art.18

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art.19

Registrazione convenzione

Le spese di registro son a carico dell'Ente gestore.

La Cooperativa dichiara di avere diritto all'esenzione di bollo ai sensi dell'ex art. 17 D. L.vo 460/97 in quanto cooperativa ONLUS.

Art.20

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art.21

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Nicosia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Comunità Alloggio

Il Legale Rappresentante del Comune di Nicosia



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

I Settore

Allegato alla Deliberazione
G.M. / C.C. n° 302 del 31-12-2012

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio riavvero disabili foresteri -
Approvazione scheme di convenzione con la Coop. Sociale
"CO.PRO.S." con sede legale in Coltoquione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 28 / 12 / 12

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € 17.310,29 al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 14 Int. 3, del bilancio esercizio incorso / Cap. del P.E.G. al n. 1418, 1; cui corrisponde in entrata il Cap. n. 1.

Nicosia, 31 / 12 / 2012

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

185

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

[Handwritten signature]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 8 GEN. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 8 GEN 2013, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 31-12-2012

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE